Comune di Carbonia
Provincia del Sud Sardegna

REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 13 del 12/03/2025

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi ed i limiti nei quali è consentito sostenere spese di rappresentanza del Comune di Carbonia, nonché il soggetto autorizzato e le modalità di effettuazione di tali spese.

Art. 2

Definizioni e principi

1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla concreta ed oggettiva esigenza del Comune di Carbonia di manifestarsi all'esterno ed intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei all'Amministrazione per mantenere ed accrescere il prestigio dell'Amministrazione stessa, nonché di suscitare sulla propria attività l'attenzione e l'interesse di ambienti qualificati e dell'opinione pubblica in genere, il tutto in stretta correlazione con le proprie finalità istituzionali.

2. La disciplina dettata dal presente regolamento è rivolta ad assicurare a tali spese la massima trasparenza, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza, economicità, ragionevolezza e congruità rispetto ai fini.

Art. 3 Stanziamenti di bilancio ed obbligo di motivazione

1. Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate nei limiti degli stanziamenti iscritti nel Bilancio di Previsione annuale e pluriennale e dettagliati in specifici capitoli dal Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale.

2. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento deve essere adeguatamente motivata, con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata e alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa.

Art. 4 Soggetti autorizzati

1. Le spese di rappresentanza sono disposte esclusivamente dal Sindaco, anche su richiesta degli Assessori, nell'ambito delle rispettive deleghe, e del Presidente del Consiglio Comunale, se connesse ad attività e iniziative di competenza consiliare, previa verifica da parte del Dirigente competente della coerenza della spesa con i contenuti del presente regolamento e della disponibilità di bilancio.

Art. 5

Competenza ad assumere gli impegni di spesa. Modalità di liquidazione

1. Il Dirigente competente assume gli impegni di spesa di cui al presente regolamento, provvedendo ad acquisire i beni ed i servizi richiesti nel rispetto della disciplina normativa in materia.

2. La liquidazione della spesa è effettuata, previa verifica della regolarità della fornitura e/o della prestazione resa.

3. In caso di urgenza, il Dirigente competente può chiedere che le spese di rappresentanza siano effettuate attraverso la cassa economale.

Art. 6 Spese ammissibili

1. Le spese di rappresentanza rispettano i seguenti criteri:

a) stretta correlazione con le finalità istituzionali del Comune;

b) sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività del Comune per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;

c) rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività del comune e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;

d) rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per:

a) organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative connesse con l'attività dell'Ente in occasione di visite di autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale, sportiva e religiosa;

b) doni-ricordo di modesto valore in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera a);

c) gemellaggi di cui è parte il Comune di Carbonia;

3. Non sono considerate spese di rappresentanza e pertanto non sono effettuabili con oneri a carico dell'ente quelle spese che non soddisfano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 7 Obblighi di rendicontazione

1. L'Amministrazione ha l'obbligo di redigere annualmente un prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute dall'Ente in ciascun esercizio finanziario. A tal fine il dirigente competente comunica al responsabile del servizio finanziario le spese di rappresentanza sostenute.

2. Il prospetto, compilato a cura del Segretario Generale e del responsabile del servizio finanziario e sottoscritto da questi soggetti, oltre che dall'organo di revisione economico finanziario, deve essere allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, entro dieci giorni dall'approvazione del predetto rendiconto. Entro lo stesso termine, l'elenco delle spese è pubblicato nel sito Internet del Comune.

Art. 8 Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.